



COMUNE DI MARENO DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

Ufficio Tecnico

c.a.p. 31010 – Piazza Municipio, 13
c.f.: 82006050262

tel. 0438/498834
fax 0438/492190

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE OPERANTI NELL'INTERVELLO DI FREQUENZA COMPRESA FRA 100 Hz E 300 GHz

SOMMARIO

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Obiettivi
- Art. 3 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici
- Art. 4 – Definizioni
- Art. 5 – Inserimento ambientale
- Art. 6 – ~~Localizzazione~~ *Abrogato*
- Art. 7 – ~~Individuazione cartografica degli ambiti~~ *Abrogato*
- Art. 8 – ~~Programmi Triennali delle installazioni~~ *Abrogato*
- Art. 9 – ~~Gruppo Tecnico di Valutazione~~ *Abrogato*
- Art. 10 – ~~Valutazione dei Programmi Triennali~~ *Abrogato*
- Art. 11 – Autorizzazioni
- Art. 12 – Documenti per la presentazione delle istanze
- Art. 13 – Fine lavori e collaudo impianto
- Art. 14 – ~~Autorizzazioni a modifiche di impianti non previste nel Programma Triennale~~ *Abrogato*
- Art. 15 – Installazioni provvisorie
- Art. 16 – Opere civili e scavi su suolo pubblico comunale
- Art. 17 – Risanamento degli impianti
- Art. 18 – Vigilanza e controllo
- Art. 19 – Sanzioni amministrative
- Art. 20 – Abrogazione
- Art. 21 – Entrata in vigore

Art.1 – Ambito di applicazione

Il Comune di Mareno di Piave, con il presente regolamento, intende promuovere e garantire il monitoraggio, il controllo, la razionalizzazione e gli eventuali interventi di “risanamento” delle stazioni radio base per telefonia mobile, al fine di verificare il rispetto di tutte le condizioni tecniche di sicurezza, nell’interesse di rendere sicuro il servizio per la cittadinanza e tutelare la salute pubblica dagli effetti delle onde elettromagnetiche generate dai sistemi di teleradiocomunicazioni.

Il presente Regolamento, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di autorizzazioni per l’installazione delle relative antenne ed infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione dei campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, in conformità alle norme vigenti di settore con particolare riferimento alla Legge n. 36 del 22.02.2001 “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e del D.Lgs n. 259 del 01.08.2003 “Codice delle comunicazioni elettromagnetiche”.

Art. 2 – Obiettivi

Con il presente regolamento il Comune, in conformità con il principio di precauzione che ritiene prioritario, intende assicurare:

- a) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
- b) la salvaguardia dell’ambiente.

Per i fini di cui al precedente comma, il regolamento detta norme per il rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento di obiettivi di qualità, anche con riferimento agli impianti preesistenti.

Il Comune si fa carico di ogni opportuna iniziativa per una corretta informazione della popolazione.

Art. 3 – Minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici

Il Comune tutela la salute umana, l’ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell’art. 1, comma 2, debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) *gestore*: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare;
- b) *antenna radio base*: è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna uguale o superiore a 7 watt, con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;
- c) *stazione radio base*: è stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
- d) *esposizione*: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- e) *limite di esposizione*: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore massimo di immissione e da misurarsi con le modalità previste dall’art. 6 del DPCM

08/07/2003, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori ai fini della tutela della salute;

- f) *valore di attenzione*: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate ai fini della tutela della salute;
- g) *obiettivi di qualità* sono:
 - 1. i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
 - 2. i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi.
- h) *stazioni e sistemi o impianti radioelettrici*: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiotelecomunicazione o radioastronomia;
- i) *impianto per telefonia mobile*: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- j) *impianto fisso per radiodiffusione*: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Art. 5 – Inserimento ambientale

I Gestori degli impianti di cui all'art. 1 devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.

A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di Gestori diversi sulla stessa struttura.

Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

In caso di cessazione dell'attività dell'impianto lo stesso dovrà essere rimosso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di cessazione, a cura del Gestore e/o proprietario del terreno.

Art. 6 – ~~Localizzazione~~ ABROGATO

Art. 7 – ~~Individuazione cartografica~~ ABROGATO

Art. 8 – ~~Programmi triennali delle installazioni~~ ABROGATO

Art. 9 – ~~Gruppo Tecnico di Valutazione~~ ABROGATO

Art. 10 – ~~Valutazione dei Programmi Triennali~~ ABROGATO

Art. 11 – Autorizzazioni

Le installazioni di stazioni radio base per reti elettroniche mobili GSM/UMTS e la modifica delle caratteristiche di emissione di tali impianti vengono autorizzate dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi di quanto disposto dall'art. 87 del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259, previo accertamento:

- da parte dell'ARPAV della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti uniformemente a livello nazionale in relazione a quanto disposto dalla L. 36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione;
- da parte dell'Ufficio Urbanistica del Comune per la compatibilità edilizia.

Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza per singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, è sufficiente la denuncia inizio attività.

Art. 12 – Documenti per la presentazione delle istanze

Le istanze per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, redatte conformemente al modello A dell'allegato n. 13 al Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003), devono essere corredate dai seguenti documenti ed atti:

- a) breve descrizione che indichi il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata da coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni;
 - b) breve descrizione del terreno circostante, evidenziando gli edifici posti in vicinanza del sito, la conformazione e morfologia del terreno e l'eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare;
 - c) relazione in cui vengano specificate in modo dettagliato le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente;
 - d) documentazione che attesti i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica, forniti in una delle due forme seguenti:
 - volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla L. 36/2001. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie,
 - stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione e per questi occorre: evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore); effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente.La scelta fra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI. In entrambi i casi sopracitati (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.
- Nelle modalità di simulazione numerica si dovrà specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.
- e) scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dB, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt.
 - f) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo.
 - g) specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti;
 - h) planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto in scala 1:500;
 - i) dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante;
 - j) stralcio del PRG, scala 1:2000 o 1:5000, con indicazione delle abitazioni presenti e i luoghi di pubblico accesso;
 - k) mappe catastali con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno l'impianto;
 - l) stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
 - m) dichiarazione sostitutiva che attesta che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla L. 36/2001;
 - n) dimostrazione, con idoneo titolo, della disponibilità dell'area interessata dal nuovo impianto e dalle reti tecnologiche a servizio allo stesso.

Art. 13 - Fine dei lavori e collaudo dell'impianto

All'ultimazione dell'impianto e prima della sua messa in funzione, il gestore depositerà presso il

Comune:

- dichiarazione di fine lavori e nomina collaudatore,
- certificato di collaudo dell'impianto.

Dopo 180 giorni dalla messa in funzione dell'impianto, il gestore depositerà presso il Comune l'attestazione di verifica di funzionalità dell'impianto, corredata da misure di campo elettromagnetico nei punti ritenuti più significativi per l'esposizione della popolazione e delle strutture sensibili.

Art. 14 – ~~Autorizzazioni a modifiche di impianti non previste nel Programma Triennale~~ ABROGATO

Art. 15 – Installazioni provvisorie

Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell'ARPAV e comunque per un tempo non superiore a 60 giorni. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Gli impianti provvisori devono rispettare in ogni momento i limiti di esposizione, gli obiettivi di qualità e le norme tecniche poste dalla normativa vigente.

L'istanza deve essere presentata all'ufficio competente in conformità a quanto previsto dal precedente art. 12 unitamente ad una cauzione determinata con atto dal Responsabile del Servizio, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine dei 60 giorni. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione e a spese del Gestore.

Art. 16 – Opere civili e scavi su suolo pubblico comunale

Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi sul suolo pubblico comunale, i Gestori sono tenuti a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 17 – Risanamento degli impianti

In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.

Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso di superamento dei limiti dei valori. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.

L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPAV relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Art. 18 – Vigilanza e controllo

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, con cadenza almeno annuale, effettuati dall'ARPAV su richiesta degli uffici comunali.

Tale controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione ed obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente ed il mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta di autorizzazione.

Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Municipale e degli Uffici Comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio, ambientale.

Art. 19 – Sanzioni amministrative

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento Comunale, redatto ai sensi dell'art.8 c. 6° della L. 22.02.2001 n. 36, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 15 della precitata legge.

L'inadempimento, entro i termini previsti, degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti con provvedimento comunale, comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a quattro mesi.

Art. 20 – Abrogazione

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto, nonché quelle emanate con il "Regolamento per l'installazione, la modifica e l'adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia cellulare e delle stazioni radiotelevisive" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 27.12.2000 e approvato con atto consiliare n. 12 del 19.02.2001.

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.